

STATUTO FONDAZIONE FRANCESCO MORELLI
NUOVA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO (18.05.2023)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DELEGAZIONI - DURATA – NATURA – DISCIPLINA – FINALITA’

Art. 1) DENOMINAZIONE, SEDE E DELEGAZIONI

1.1 È costituita, per volontà del signor Francesco Morelli, una Fondazione denominata "Fondazione Francesco Morelli", con sede legale in Milano, alla Via Amatore Sciesa, n. 4.

1.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di relazione, a livello nazionale e internazionale, e di supporto al miglior perseguimento degli scopi della Fondazione stessa, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2) DURATA

La Fondazione ha durata illimitata, fatta salva l'accertata impossibilità di perseguire le finalità statutarie.

Art. 3) NATURA E DISCIPLINA

3.1 La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto. Per quanto non diversamente previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del titolo II del libro primo del codice civile.

3.2 La Fondazione non può distribuire o assegnare, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione nel rispetto del vincolo dell'art. 10 del D. Lgs. 460/1997.

Art. 4) FINALITA’ DELLA FONDAZIONE

4.1 La Fondazione ha per scopo l'attuazione di iniziative di interesse sociale, quali l'attività di studio, di istruzione e di ricerca, di confronto e di documentazione sulla cultura del progetto, sulle innovazioni e sulla creatività a livello nazionale e internazionale nell'ambito delle discipline della scienza, dell'arte, dell'artigianato, della produzione industriale, della produzione audiovisiva, del design, della moda, delle arti visive, del turismo, dell'ambiente, della comunicazione d'impresa e dell'economia ed in quelle ad esse correlate. La Fondazione si propone di contribuire allo sviluppo, all'integrazione e alla comprensione delle culture, promuovendo studi, ricerche ed iniziative nelle discipline progettuali e creative sopra indicate, nonché incoraggiando e sostenendo la diffusione e l'applicazione dei loro risultati, contribuendo alla formazione

professionale e all'inserimento attivo dei giovani meritevoli nella comunità civile e nel mondo del lavoro.

4.2 La Fondazione può operare come struttura di collegamento tra l'Istituto Europeo di Design S.p.A. – Società Benefit e le diverse realtà sociali e istituzioni culturali europee e di tutto il mondo, per costruire una reale collaborazione internazionale.

4.3 La strategia e le iniziative della Fondazione sono guidate dai valori della cooperazione, della responsabilità sociale, dell'inclusione, dell'innovazione, dell'equità, etica e qualità.

4.4 Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei. A titolo esemplificativo essa potrà:

a) finanziare, creare e gestire - direttamente, ovvero attraverso la partecipazione in enti e società a tal fine costituiti - istituti e corsi superiori d'insegnamento, corsi universitari o equiparati, in particolare nei settori del design, dell'arte applicata all'industria e all'artigianato, della comunicazione, della moda, dell'ambiente e dell'economia;

b) istituire o incrementare un proprio Centro di studi e documentazione, con annessi Biblioteca e Archivio di materiale documentario, per effettuare studi e ricerche, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori;

c) istituire premi, sovvenzioni, mostre, convegni e concorsi di interesse nazionale e internazionale, a favore di studenti e ricercatori e per offrire a giovani meritevoli concrete opportunità di formazione, confronto, e specializzazione;

d) sviluppare scambi culturali e promuovere contatti, accordi, e convenzioni con enti e istituzioni, pubblici e privati, aventi scopi ed attività simili o di interesse comune alle sue finalità;

e) promuovere pubblicazioni inerenti alla propria attività di studio e di ricerca e altre pubblicazioni che l'attività della Fondazione renderà opportune;

f) istituire e gestire, anche in compartecipazione, imprese che operano nei settori di cui al comma 1 del presente articolo;

g) adottare tutte le altre iniziative ritenute utili alla realizzazione delle finalità istituzionali.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 5) PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai conferimenti del Fondatore di cui all'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con:

- a) oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di privati che abbiano desiderio ed amore per il potenziamento dell'istituzione;
- b) contributi erogati da Enti pubblici, anche quale corrispettivo di prestazioni convenzionate;
- c) diritti di sfruttamento economico di opere, materiali e strumenti di documentazione realizzati nell'ambito di attività istituzionali;
- d) proventi eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività indicate nell'articolo 4.

5.2 Il patrimonio della Fondazione, attraverso una oculata gestione che contemperi le esigenze di sopravvivenza dell'ente con quelle di incisività delle attività, è esclusivamente impiegato per il perseguimento delle finalità istituzionali.

5.3 L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre ed i risultati della gestione e la situazione patrimoniale sono annualmente rappresentati in un documento di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni o, nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 6) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi obbligatori della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente ed il Vicepresidente;
- 3) il Direttore Culturale;
- 4) il Comitato Culturale;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7) COMPOSIZIONE INIZIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fin quando il signor Francesco Morelli sarà in vita, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dal medesimo Fondatore e da altre due persone da lui nominate, in carica tre anni, con possibilità di conferma ad ogni scadenza.

Art. 8) COMPOSIZIONE SUCCESSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Alla morte del Fondatore, ovvero in caso di sua rinuncia o definitivo impedimento, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da sette persone così individuate:

- a) i due Consiglieri nominati direttamente dal Fondatore in via testamentaria, con facoltà per ciascuno, ad ogni scadenza, di confermarsi nella carica ovvero di designare il proprio successore;
- b) una persona eletta dal Comitato Culturale di cui al successivo Articolo 13 del presente Statuto, scelta al di fuori dei propri membri tra operatori dei settori di competenza della Fondazione, preferibilmente anche con esperienza di gestione e di amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione ADI, ovvero altra persona designata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione ADI;
- d) il Presidente della Fondazione La Triennale di Milano, ovvero altra persona designata dal Consiglio di amministrazione della Triennale medesima;
- e) colui che ricopre nell'Istituto Europeo di Design S.p.A. - Società Benefit il ruolo di responsabile della funzione di perseguimento del beneficio comune (c.d. Responsabile dell'Impatto), ai sensi dell'art. 1, comma 380, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 s.m.i.; in caso di organo collegiale il soggetto nominato a maggioranza dall'organo medesimo;
- f) un membro del Consiglio Accademico dell'Istituto Europeo di Design S.p.A. - Società Benefit nominato a maggioranza da detto organo.

8.2 La designazione dei Consiglieri avviene in base a un criterio che non discrimini tra i generi.

8.3 Per non essere considerata rinunciataria, la persona designata dovrà accettare la carica entro un mese dalla comunicazione di nomina. Il Consiglio sarà validamente costituito con la nomina di almeno cinque membri e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo alla valida costituzione del Consiglio medesimo, salvo proroga per i soli affari urgenti ed indifferibili. Alla eventuale surroga dei posti vacanti, fino alla scadenza del mandato, provvederà il soggetto che aveva nominato il Consigliere venuto meno. Qualora, per qualunque motivo, tale soggetto non voglia o non possa procedere alla nomina o alla surroga entro due mesi dalla formale richiesta scritta del Consiglio, i posti scoperti saranno assegnati dal Consiglio per cooptazione.

8.4 I Consiglieri decadono per dimissioni ovvero in caso di impedimento non momentaneo, stabile conflitto di interessi con la carica, grave inadempimento dei propri incarichi o violazione dello spirito di leale cooperazione e di fattivo contributo al perseguimento degli scopi istituzionali; in tale ultima ipotesi, la relativa deliberazione è adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata, senza calcolare l'incolpato, che si ottiene con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri votanti, previa contestazione scritta dell'addebito ed in contraddittorio con l'interessato. In caso di anticipata cessazione, per qualunque causa, dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, il componente subentrante, da nominarsi con le stesse modalità di cui al punto 8.1 che precede entro trenta giorni dalla data di cessazione, rimane in carica quanto i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione.

8.5 A mandato scaduto, se già non siano stati designati i nuovi Consiglieri, il Consiglio resta in carica per i soli affari urgenti ed indifferibili.

Art. 9) FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per il perseguimento dei fini della Fondazione, l'amministrazione del suo patrimonio e la gestione delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, ed in ogni caso:

- a) approva i regolamenti;
- b) nomina e revoca il Direttore Culturale e, sentito quest'ultimo, i componenti del Comitato Culturale;
- c) può nominare e revocare, in funzione delle esigenze organizzative interne, un Segretario Generale, così come previsto dal successivo Articolo 16;
- d) nomina uno dei tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'Articolo 15 stabilendo, se del caso, il compenso complessivo per l'intero organo che provvederà alla sua ripartizione;
- e) approva il bilancio annuale consuntivo entro 120 giorni o, nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- f) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- g) sentito il parere del Comitato Culturale, approva accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o soggetti privati nazionali e internazionali;
- h) sentito il parere del Comitato Culturale, delibera l'eventuale costituzione di Centri di studio e di ricerca, e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- i) sentito il parere del Comitato Culturale, determina i criteri e le modalità di erogazione delle rendite, dei premi e delle borse di studio di cui all'art. 4;
- j) definisce le linee di indirizzo strategico ed approva annualmente lo stanziamento destinato alle iniziative proposte dal Comitato Culturale, nonché, in funzione di specifiche opportunità, eventuali incrementi rispetto a detto stanziamento, compatibili con la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione;
- k) valuta e delibera motivatamente sulle iniziative proposte dal Comitato Culturale, riferendo al suo Direttore Culturale;
- l) esercita ogni facoltà non espressamente riservata dal presente Statuto ad altri Organi.

Art. 10) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Di propria iniziativa, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta scritta della maggioranza dei membri, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione mediante

comunicazione scritta inviata, anche a mezzo di telefax o di posta elettronica, con cinque giorni liberi d'anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Per la sola trattazione di questioni di comprovata urgenza, la convocazione può eccezionalmente avvenire con un preavviso telefonico di ventiquattro ore. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consigliere in eventuale conflitto di interessi deve darne notizia e partecipa alla seduta, ma si astiene dalla votazione. Per le deliberazioni di cessione e acquisizione, anche parziale, di qualsiasi tipo di *asset* a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuata, di qualunque operazione straordinaria che consenta – con votazione determinante della Fondazione – l'ingresso, nelle società detenute al 100%, controllate o partecipate dalla Fondazione, di altri soci che siano diversi da società già controllate direttamente o indirettamente dalla Fondazione medesima, nonché per le deliberazioni di modifiche statutarie, occorre il voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei membri del Consiglio. Il Direttore Culturale di cui all'Articolo 12 e il Segretario Generale di cui all'Articolo 16, se nominato e se diverso da un Consigliere, partecipano anch'essi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto.

10.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate presso la sede della Fondazione o in un altro luogo. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito pur in mancanza delle formalità previste per la convocazione, se alla riunione sono presenti tutti i soggetti legittimati a parteciparvi. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si reputi sufficientemente informato.

10.4 Delle riunioni del Consiglio viene redatto un sintetico processo verbale che riporta le deliberazioni e le dichiarazioni dei membri che ne facciano richiesta. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, devono essere conservati in un apposito registro.

Art. 11 – PRESIDENTE

11.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale attiva e passiva della Fondazione e soprintende ai rapporti con le Autorità tutorie; inoltre egli:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, disciplinandone i lavori e curando l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) firma gli atti e quanto occorra per tutti gli affari della Fondazione;
- c) soprintende al buon andamento della gestione amministrativa della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;

d) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio senza ritardo, per la ratifica.

e) convoca e presiede il Comitato Culturale, fissandone l'ordine del giorno e disciplinandone i lavori.

11.2 Il Fondatore Francesco Morelli assume la carica di Presidente a vita. In caso di impedimento definitivo o di rinuncia scritta alla carica da parte del Signor Morelli, il Presidente verrà eletto a scrutinio segreto, a maggioranza di voti, dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri. In questo caso, il Presidente decadrà insieme al Consiglio che lo ha eletto.

11.3 Il Presidente può designare tra i Consiglieri un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo; diversamente, alla convocazione del Consiglio ed agli atti indifferibili provvede il Consigliere più anziano d'età.

Art. 12 – DIRETTORE CULTURALE

12.1 Il Direttore Culturale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e decade insieme al Consiglio medesimo, salvo revoca, impedimento o dimissioni; alla scadenza può essere confermato. Il Direttore Culturale non può essere un membro del Consiglio di Amministrazione.

12.2 Egli elabora i programmi di attività della Fondazione, curandone l'attuazione dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività del Comitato Culturale, soprintende alle attività istituzionali ed agli accordi con enti, studiosi, ricercatori e collaboratori, anche esterni, chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 13 – COMITATO CULTURALE

13.1 Il Comitato Culturale è composto da due membri di diritto e da un numero variabile di componenti eletti, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tra cinque e nove. Sono membri di diritto il Presidente della Fondazione, che lo presiede, ed il Direttore Culturale, che svolge funzioni di coordinatore dell'attività. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Culturale, tra persone che si siano distinte nei campi di attività indicati all'articolo 4 del presente Statuto.

13.2 Il Comitato Culturale è validamente costituito con l'insediamento di almeno sette dei suoi componenti e dura in carica cinque anni. In caso di dimissioni o impedimento il Consiglio di Amministrazione provvede alla surrogazione per il rimanente periodo del mandato. Il Consiglio di Amministrazione può altresì provvedere alla revoca ed alla sostituzione per gravi motivi disciplinari, previa contestazione dell'addebito ed in contraddittorio con l'inculpato.

13.3 Di propria iniziativa, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta scritta di almeno quattro componenti, il Presidente convoca il Comitato Culturale mediante comunicazione scritta inviata, anche a mezzo di telefax o di posta elettronica, con cinque giorni liberi d'anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri, fra cui il Presidente o chi lo sostituisce, e le deliberazioni sono

approvate a maggioranza di voti. Il Presidente può delegare il Direttore Culturale a presiedere il Comitato.

Art. 14 – FUNZIONI DEL COMITATO CULTURALE

14.1 Il Comitato Culturale assolve alla funzione di impulso nella determinazione delle direttrici culturali, delle iniziative e delle priorità sulle quali indirizzare l'attività della Fondazione, tenuto conto degli stanziamenti all'uopo deliberati dal Consiglio di Amministrazione; inoltre, verifica che l'attività della Fondazione risponda, anche sotto il profilo qualitativo, agli scopi statutari.

14.2 In particolare esso:

- a) elabora e propone al Consiglio di Amministrazione programmi, iniziative ed attività, con i relativi preventivi di spesa e fonti di copertura, anche diverse dagli stanziamenti all'uopo deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti ed enti esterni segnalati come idonei dal medesimo Comitato;
- b) cura l'attuazione del piano strategico e dei programmi approvati dal Consiglio;
- c) per specifici progetti il Comitato Culturale, nel proprio ambito, può individuare suoi membri che si occupino della fase propositiva e realizzativa, nominando – se del caso – un Coordinatore;
- d) esprime pareri motivati al Consiglio, sulle segnalazioni e le richieste di assegnazione di borse di studio e sovvenzioni, o di inserimento di nuove persone nelle attività di ricerca della Fondazione;
- e) esprime pareri motivati al Consiglio, sulle condizioni per l'attribuzione dei contributi erogati dagli enti statali e regionali agli obiettivi della Fondazione;
- f) valuta i risultati delle attività della Fondazione;
- g) esprime il proprio parere sulle altre questioni ad esso demandate dal Consiglio medesimo;
- h) cura le pubblicazioni della Fondazione.

14.3 Il Comitato Culturale nomina un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 8 del presente Statuto e due dei tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti, disciplinato al successivo Articolo 15; a tal fine, però, esso si riunisce sotto la presidenza del più anziano d'età, senza l'intervento del Presidente e con l'astensione degli eventuali membri che siano anche membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

15.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e resta in carica fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla costituzione del Collegio medesimo ed i suoi membri possono essere riconfermati. I Revisori sono originariamente designati dal Fondatore Francesco Morelli, ovvero, in caso di sua rinuncia o impossibilità, così

come dopo la sua morte, sono nominati, rispettivamente, uno dal Consiglio di Amministrazione e due dal Comitato Culturale, così come stabilito agli Articoli 9, lett. d), e 14.3 del presente Statuto.

15.2 Fatto salvo quanto previsto dalla legge, non possono essere nominati componenti del Collegio dei Revisori:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado incluso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Collegio dei Revisori dichiara decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui al presente articolo.

15.3 Il Collegio dei Revisori:

- a) può presenziare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione;
- c) esamina i bilanci, preventivi e consuntivi, ed i relativi documenti giustificativi, ed esprime le sue osservazioni al Consiglio sull'intera attività istituzionale;
- d) esprime i pareri di natura tecnico-contabile richiesti dal Consiglio;
- e) dopo la morte del Fondatore, quando rilevi violazione dei loro doveri da parte degli amministratori, ne riferisce tempestivamente al Consiglio e, ove questo non provveda, alla Autorità tutoria.

Art. 16 – SEGRETARIO GENERALE

16.1 In funzione delle esigenze organizzative interne, il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra i suoi membri, un Segretario Generale che decade insieme al Consiglio medesimo, salvo revoca ad opera di quest'ultimo, impedimento o dimissioni; alla scadenza il Segretario Generale può essere confermato.

16.2 Egli funge da segretario del Consiglio, redigendone i verbali e conservandone i documenti, qualora tale attività non sia conferita dal Consiglio a soggetto professionale esterno. Se il Consiglio di Amministrazione ritiene di non nominare il Segretario Generale, i compiti di segreteria della Fondazione vengono delegati a soggetto individuato dal Consiglio, anche tra professionisti esterni cui può essere affidato apposito incarico dal Consiglio medesimo, mentre i restanti compiti restano in capo al Presidente.

Art. 17 CONFLITTO DI INTERESSI

17.1 I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.

17.2 Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, fermo l'obbligo di astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e comunque al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, affinché l'organo di appartenenza possa deliberare a maggioranza qualificata, pari ad almeno $\frac{3}{4}$ dei soggetti legittimati al voto, l'eventuale decadenza dalla carica, ove venga riconosciuta la stabilità o prevalenza della condizione di conflitto, in ogni caso previa contestazione scritta dell'addebito ed in contraddittorio con l'interessato. Può costituire motivo di decadenza anche la violazione dei doveri di cui al comma precedente.

Art. 18 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Nel caso di estinzione della Fondazione per una delle cause previste dalla legge, verrà nominato un Consiglio di Liquidazione di cinque membri, osservando le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto. Esaurita la fase di liquidazione, il Consiglio di Liquidazione individuerà uno o più istituti, privi di scopo di lucro ed operanti nei settori di cui all'art. 4 del presente Statuto, cui devolvere i residui beni della Fondazione.